

COLLEGIO DI ROMA – DEC. N. 6582/18- PRES. MASSERA – REL. SIRENA
Conto corrente bancario – contraffazione di assegni – diligenza professionale -
responsabilità dell’intermediario – effetti (cod. civ. artt. 1176 e 2055)

La Banca risponde dei danni arrecati alla clientela quando omette di osservare, nell’espletamento della propria attività, la diligenza specificamente richiestale dalla legge. (MDC)

FATTO

La ricorrente ha affermato che:

-il 27 settembre 2016, sul conto corrente di cui è titolare presso la banca resistente sarebbe stato accreditato l’importo di € 125.000,00, derivante dall’incasso di un assegno bancario; -a seguito di tale accredito, la banca resistente l’avrebbe contattata periodicamente per proporle come investire il capitale; -nel frattempo, sul medesimo conto corrente sarebbero stati addebitati gli importi di quattro assegni bancari, negoziati da un altro intermediario, i quali sarebbero stati tuttavia “clonati”; -avvedutasene, la ricorrente avrebbe sporto denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza e sarebbe riuscita a bloccare il pagamento dell’ultimo di tali assegni; -essi risulterebbero tipograficamente diversi da quelli contenuti nel *carnet* consegnato alla ricorrente dalla banca resistente; -la conoscenza del bonifico in entrata di cui si detto, nonché dello *specimen* di firma, tra l’altro recante il cognome della ricorrente da coniugata, da quest’ultima non più utilizzato a seguito del divorzio dal precedente marito, farebbero presumere che l’ignoto malfattore sia un dipendente infedele della banca resistente.

Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che: -la banca resistente sia condannata al pagamento di € 89.880,00 (oltre a interessi legali e rivalutazione) a titolo di risarcimento dell’importo complessivo degli assegni bancari illegittimamente incassati, di € 1.000,00 (oltre agli accessori) a titolo di risarcimento delle spese di assistenza professionale, € 862,14, a titolo di risarcimento delle spese di mediazione.

La banca ha resistito al ricorso, affermando che:

-gli assegni bancari di cui si tratta le sarebbero pervenuti mediante stanza di compensazione e non avrebbero presentato segni apparenti di contraffazione; -la firma di traenza su di essi apposta sarebbe stata altresì conforme allo *specimen* depositato; -la banca resistente si sarebbe attivata per recuperare gli importi degli assegni pagati, ma inutilmente; -sarebbe possibile che la truffa sia stata commessa da un terzo vicino alla ricorrente, cosicché sussisterebbe un concorso di colpa da parte di quest’ultima; -l’intermediario negoziatore non si sarebbe inoltre dimostrato collaborativo e non si sarebbe attenuto ai dettami della diligenza professionale richiestagli.

Ciò posto, la banca ha chiesto che: -il ricorso sia respinto, perché infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Si deve premettere che la banca resistente è la trattaria degli assegni bancari che costituiscono oggetto del presente giudizio. A ciò consegue che, secondo la diligenza tecnica che le è richiesta ai sensi dell’art. 1176, 2° comma, c.c., era tenuta a rilevare le difformità tipografiche esistenti tra tali assegni e quelli da essa stessa predisposti e contenuti nei *carnet* consegnato alla ricorrente (per tutte, v. Collegio di Roma, n.13030 del 2017).

Nel caso di specie, dall’esame degli assegni bancari che costituiscono oggetto del presente giudizio emerge che essi sono tipograficamente difformi da quelli contenuti nel

carnet consegnato alla ricorrente, i quali:

-non recano il QR Code, ossia il codice a barre quadrato che è riportato invece negli assegni di cui si tratta;

-al posto di tale codice, recano l'indicazione della filiale e dei codici ABI e CAB;

-la dicitura "non trasferibile" è apposta più sopra ed è stampata in caratteri più grandi.

La banca resistente obietta (a p. 4 delle controdeduzioni) che sussisterebbero indizi idonei a far presumere che la truffa di cui si tratta sia stata perpetrata mediante un concorso di colpa da parte della ricorrente. Si tratta tuttavia di affermazioni apodittiche, le quali sono sprovviste di qualsiasi supporto probatorio.

Si rileva altresì che l'eventuale responsabilità dell'intermediario negoziatore non fa comunque venir meno quella della banca resistente, essendo solidale ai sensi dell'art.

2055 c.c. Resta pertanto ferma l'eventuale azione di regresso della banca resistente nei confronti dell'intermediario negoziatore.

In applicazione dei criteri disposti dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro mediante la decisione n. 6174 del 2016, è inoltre dovuto alla ricorrente il risarcimento del danno di € 813,34 per le spese di mediazione e quello di € 1.459,12 per le spese (omnicomprensive) di assistenza professionale.

P. Q. M.

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 89.880,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo (... omissis...)